



COMUNE DI ARGENTA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

- Adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 74 in data 4.09.2000
- Controllato dal Comitato Regionale di Controllo in seduta 13.09.2000 al n. 9700
- Ripubblicato all'Albo Pretorio in data 13.09.2000 e per gg. 15 consecutivi

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS..	1
Art.1 Normativa di riferimento.....	3
Art. 2 Definizioni	3
Art.3 Titolo per l'esercizio del servizio	4
Art.4 Cumulo dei titoli.....	4
Art. 5 Ambiti operativi e territoriali.....	4
Art.6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni.....	5
Art.7 Impedimenti soggettivi.....	6
Art. 8 Conducenti.....	6
Art. 9 Specifiche del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448.....	7
Art. 10 Idoneità morale.....	7
Art.11 Idoneità finanziaria.....	8
Art.12 Idoneità professionale	9
Art.13 Determinazione degli organici	9

Art.14 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	9
Art .15 Contenuti del bando di concorso	10
Art.16 Presentazione delle domande.....	10
Art. 17 Commissione di concorso.....	10
Art. 18 Titoli di preferenza	11
Art. 19 Materie d'esame.....	11
Art. 20 Validità della graduatoria.....	12
Art. 21 Rilascio delle autorizzazioni.....	12
Art. 22 Validità delle autorizzazioni.....	12
Art. 23 Inizio del servizio.....	12
Art. 24 Trasferibilità per atto tra vivi.....	12
Art. 25 Trasferibilità per causa di morte del titolare.....	13
Art. 26 Collaborazione familiare	14
Art. 27 Obblighi dei titolari e/o conducenti	14
Art. 28 Divieti per i conducenti	15
Art. 29 Caratteristiche dei veicoli	15
Art. 30 Controllo dei veicoli.....	16
Art. 31 Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.....	16
Art. 32 Trasporto soggetti disabili.....	16
Art. 33 Vigilanza.....	16
Art. 34 Sanzioni	17
Art.35 Sanzioni amministrative pecuniarie	17
Art. 36 Diffida	17
Art. 37 Sospensione dell' autorizzazione	17
Art.38 Decadenza dell'autorizzazione	18
Art.39 Abrogazione di precedenti disposizioni.....	18
Art.40 Norma di rinvio.....	18
Art.41 Entrata in vigore.....	18

Art.1 Normativa di riferimento

1. Le norme del presente regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:

a) decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n.448 (relativo all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

b) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

c) legge regionale 02 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale)

d) legge regionale 26 luglio 1997 n.23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);

e) legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell' offerta turistica);

f) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n.382);

g) regio decreto 3 marzo 1934, n.383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale);

h) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);

i) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);

l) decreto del Ministro dei Trasporti 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) modificato con decreto del Ministro dei Trasporti 14 gennaio 1983 e con decreto del Ministro dei Trasporti 13 giugno 1985);

m) decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente).

Art. 2 Definizioni

1. E' definita attività di noleggio con conducente effettuata mediante autobus (N.C.C.) l' attività di trasporto di persone effettuata da imprese in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n.448.

2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del servizio secondo i principi stabiliti dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.

3. Per "professione di trasportatore di viaggiatori su strada" si intende l'attività di qualsiasi impresa effettuata mediante autobus volta al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune particolari categorie di utenti.

4. Per "impresa "si intende qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta dalla pubblica amministrazione.

5. Per autobus si intendono gli autoveicoli così definiti dall' art 54, comma 1, lettera b), dal Nuovo Codice della strada (veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente).

6. Ai fini del presente regolamento il servizio di N.C.C è considerato come servizio privato di interesse pubblico, integrativo e complementare della rete degli autoservizi pubblici di linea, esercitato mediante autobus con la seguente classificazione:

- - MINIBUS abilitati al trasporto di massimo 17 persone compreso il conducente ;
- AUTOBUS abilitati al trasporto di oltre 17 persone.

7. Per contratto di noleggio di autobus con conducente si intende il contratto di trasporto di persone avente ad oggetto prestazioni occasionali, periodiche o continuative, comunque non assimilabili a linea di T.P.L. (trasporto pubblico di linea) previo corrispettivo liberamente determinato tra le parti.

8. Il servizio dovrà venire contrattato nelle rispettive rimesse o presso gli uffici del vettore e qualora trattasi di trasporto turistico conformemente a quanto disposto dalla legge n. 217 del 17 marzo 1983 e dalla legge regionale n. 23/1997.

Art.3 Titolo per l'esercizio del servizio

1. L' esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali.

2. Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dagli art. 4, 6, 7 e 15, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 1.

3. Ogni autorizzazione abilita alla immatricolazione di un solo autobus per il servizio di N.C.C.

La stessa deve contenere:

- a) i dati identificativi del veicolo con la specifica del numero massimo dei posti;
- b) l'indicazione della classificazione dell'autobus di cui all'art. 2, comma 6.

Art.4 Cumulo dei titoli

1. Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di n. 10 autorizzazioni.

Art. 5 Ambiti operativi e territoriali

1. L'autorizzazione abilita all'effettuazione di servizi aventi origine o destinazione nel Comune di Argenta.

2. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono effettuare trasporti di persone in ambito esclusivamente nazionale ovvero internazionale secondo l'attestato rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448.

3. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di studenti, alunni o scolari, nonché dipendenti di enti pubblici e privati o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza, sulla base di contratti o convenzioni con scuole, aziende o enti pubblici o privati, purché tali servizi non assumano le caratteristiche del servizio di linea come definito dall'art.87, comma 1, del Codice della strada.

4. E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i veicoli destinati a servizi pubblici non di linea.

Art.6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C. è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;

b) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

c) avere la sede dell'impresa o la disponibilità della rimessa nel Comune di Argenta;

d) essere esenti dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 7;

e) essere iscritti all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.;

f) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità del mezzo o dei mezzi per il quale è richiesta l'autorizzazione. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso un titolo idoneo a garantire il servizio e si intende: usufrutto, locazione con facoltà di acquisto e la vendita con patto di riservato dominio. La disponibilità dimostrata attraverso l'usufrutto non può essere inferiore ad anni due;

g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge.

2. La rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, deve risultare idoneo allo stazionamento del veicolo.

L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

3. Se l'impresa ha dei dipendenti dovrà fornire, all'ufficio comunale competente, la documentazione prevista dall'art. 9, comma 3, lettere a) e b).

4. In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7.

5. Gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza della stessa.

Art.7 Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:

1) 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);

2) 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);

3) 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);

4) 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;

f

f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà, comunque, essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

Art. 8 Conducenti

1. I conducenti di veicoli adibiti a servizio di noleggio di autobus devono essere dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi, esercenti l'attività di N.C.C.

2. La qualità di dipendente, titolare, socio o collaboratore familiare, deve risultare da apposita documentazione.

Art. 9 Specifiche del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE.

1. I soggetti che intendono intraprendere l'esercizio della professione di N.C.C. mediante autobus, debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale.

DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI.

2. Il possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, deve essere dimostrato attraverso i certificati, le attestazioni e le modalità previste dal D.M. 448/91 e relative disposizioni applicative.

3. L'interessato, inoltre, nel termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla data d'inizio dell'attività, deve presentare al competente ufficio comunale i seguenti documenti:

a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente con qualunque qualifica, anche dirigenziale, agli enti assicurativi della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortunio sul lavoro, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente; in alternativa al suddetto certificato l'impresa è ammessa a presentare in originale o in copia autentica, qualunque altro documento rilasciato dagli enti assicurativi, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente (ad esempio copia integrale, debitamente autenticata, del libro matricola e del libro paga, recante la vidimazione degli istituti previdenziali o d'assicurazione obbligatoria).

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68, dalla quale risulti il numero dei dipendenti, distinti tra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.

Coloro i quali nel termine stabilito non forniscano la suddetta documentazione decadono dalla autorizzazione.

VERIFICA E PERDITA DEI REQUISITI.

4. I requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale sono sottoposti a verifica d'ufficio alla scadenza di ciascun quinquennio decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La verifica quinquennale non comporta mai la ripetizione dell'esame di idoneità professionale.

5. Il mancato permanere anche di uno solo dei predetti requisiti comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione NCC è revocata in qualsiasi momento, senza bisogno di attendere la verifica quinquennale, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e professionale.

Art. 10 Idoneità morale

1 Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto:

a) quando si tratta di impresa individuale dal titolare di essa, nonché, in aggiunta, dalla persona ovvero dalle persone da lui eventualmente designate che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva in qualità di amministratore o dipendente, ovvero, qualora si tratti di impresa familiare (art.230-bis codice civile) dal collaboratore familiare;

b) quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società prevista dal codice civile;

c) quando all'esercizio di una impresa, individuale o collettiva, o di un ramo di essa o di una sede, vi sia un preposto o un direttore, anche da quest'ultimo.

2. Il requisito deve essere, inoltre, posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva qualunque sia la qualifica rivestita .

3. L'interessato, all'atto della prima richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione di N.C.C., deve allegare la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 2 della Legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) di non avere in corso procedura fallimentare nè essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;

b) che dal certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica non risulta nulla;

c) che l'interessato non sia stato sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Art.11 Idoneità finanziaria

1. L'interessato deve fornire tutte le notizie che consentano all'Amministrazione comunale di accertare il possesso di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione di essa.

2. L'interessato, all'atto della prima richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione, dovrà allegare una relazione illustrativa di tutti gli elementi di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 448/91, corredata di documentazione nonchè copia dell'ultimo bilancio approvato, qualora sia tenuta a tale adempimento.

3. In alternativa alle ipotesi di cui al comma 2, l'interessato può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 3, del D.M. 448/91, presentando quale prova sufficiente per la dimostrazione di tale requisito, una idonea dichiarazione bancaria, rilasciata da istituti di credito o società finanziarie.

Tale attestato deve essere prodotto su carta intestata dell'azienda o istituto di credito ovvero della società finanziaria, secondo lo schema previsto dal D.M. 448/91

Tale importo dovrà essere aumentato, nella misura prevista dal D.M. 448/91, per ogni veicolo facente parte del parco rotabile dell'azienda ed adibito ai vari servizi di cui quest'ultima risulti essere titolare.

Tale aumento dovrà risultare da una attestazione integrativa o globalmente sostitutiva della prima, da prodursi prima della data prevista per l'esercizio del servizio per il quale l'autobus risulti essere stato immatricolato.

Nella domanda volta ad ottenere la autorizzazione N.C.C. nonchè in sede di verifica circa il permanere dei requisiti, l'interessato dovrà dichiarare espressamente che intende avvalersi della facoltà concessa dall'art.5, comma 3, del D.M. 448/91.

4. Per le aziende pubbliche e per le società a capitale interamente pubblico, anzichè la certificazione relativa all'idoneità finanziaria è richiesta apposita certificazione dei revisori dei conti, o dei Sindaci o dell'Ente proprietario, dalla quale risulti che l'attività di noleggio, contabilizzata separatamente dal servizio di linea, sia destinata a produrre utili economici.

Art.12 Idoneità professionale

1 Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:

a) qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;

b) In tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività in maniera permanente ed effettiva.

Art.13 Determinazione degli organici

1. L'organico del servizio di N.C.C. per autobus è stabilito, in sede di prima applicazione del presente regolamento, in numero di 5 autorizzazioni autobus.

2. Le modifiche al suddetto organico saranno disposte dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei criteri e della metodologia predisposti dalla Provincia di Ferrara.

3. Il Consiglio Comunale, provvede a modificare l'organico del servizio al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni, previa approvazione da parte della Provincia di Ferrara:

a) adeguamento ai limiti dell'offerta teorica definita dalla Provincia di Ferrara;

b) adeguamento all'offerta teorica rideterminata a seguito di variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o di dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta;

c) adeguamento correlato ad ogni altra dimostrata diretta esigenza di adeguamento dell'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale (particolari esigenze di servizio derivanti da specifiche variazioni dell'utenza servita)

Art.14 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami, fino a copertura degli organici del servizio, determinati ai sensi dell'art.13 del presente regolamento.

2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

3. L'indizione del concorso, di competenza della Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è variato il contingente numerico esistente.

4. L'approvazione del bando è di competenza del Sindaco o suo delegato e pubblicato sul bollettino della Regione Emilia Romagna.

Art .15 Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere :

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'invio della stessa, ed i documenti eventuali da produrre;
- d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art.18;
- e) le materie di esame;
- f) valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli o per titoli ed esami;
- g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art.16 Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione N.C.C. debbono essere presentate al Comune, in carta semplice.. Nella domanda devono essere indicate tutte le generalità del richiedente con la precisazione del tipo di impresa rappresentata.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 1, lettera a), b), d).

Art. 17 Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 14 la Giunta nomina un'apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta dal Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno all'Amministrazione, designati dal Direttore medesimo.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale del Servizio Attività Produttive.

3. Valutata la regolarità delle domande di ammissione, la Commissione redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi e la sottopone all'approvazione.

4. La data dell'esame fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 giorni prima della suddetta data.

5. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci (10) voti.

6. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

7. La Commissione, una volta svolte le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza, e la trasmette alla Dirigente competente per l'approvazione.

Art. 18 Titoli di preferenza

1. A parità di merito costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio dell'impresa da parte di enti pubblici o aziende a prevalente capitale pubblico nonché di cooperative e di consorzi che esercitano da almeno due anni il servizio di NCC nel Comune di Argenta;

b) di coloro che vantano, da almeno due anni, un regolare rapporto di dipendenza da imprese del settore che operano nel territorio del Comune di Bologna;

c) il fatturato dell'impresa.

2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dalla anzianità dell'impresa.

Art. 19 Materie d'esame

1. L'esame si svolge o attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta nelle materie sottoelencate:

a) D. M. 20 dicembre 1991, n. 448;

b) regolamento comunale relativo all'esercizio del servizio;

c) conoscenza delle principali vie di comunicazione e luoghi di attrazione turistica o sedi di importanti insediamenti produttivi, commerciali, culturali;

d) elementi di diritto commerciale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.

Art. 20 Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di 3 (tre) anni dalla data di approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 21 Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente del Settore Segreteria Affari generali, entro venti (20) giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, provvede alla assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta (90) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 1.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

Art. 22 Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità annuale.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata, dal titolare, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 6.
Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.
3. L'eventuale ulteriore documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.
4. Il titolare della autorizzazione può essere dichiarato decaduto anche prima del suddetto termine di verifica, nei casi e con le forme previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 23 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione ex-novo della autorizzazione o di trasmissione della stessa per atto tra vivi o morti causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro (4) mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in caso di impossibilità ad iniziare il servizio e debitamente documentato.

Art. 24 Trasferibilità per atto tra vivi

1. In caso trasferimento dell'azienda, debitamente documentato, sussistendone i requisiti, l'autorizzazione può essere rilasciata al subentrante.

2. Il trasferimento di titolarità è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata, purchè in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;

b) avere raggiunto il sessantesimo (60) anno di età;

c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'attestazione della inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, lettera c), deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro 5 giorni, essere consegnato all'ufficio comunale competente il quale provvederà a richiedere, con apposita ordinanza, la riconsegna, entro 10 giorni, dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro 1 anno dalla notifica di apposita ordinanza, a pena di decadenza.

4. Le società cooperative, i consorzi, le società consortili di servizi e di trasporto esercitano il diritto di opzione sulle cessioni delle autorizzazioni già rilasciate ai titolari ad essi associati.

5. Alle imprese che abbiano trasferito una o più autorizzazioni non possono essere rilasciate, tramite concorso pubblico, altre autorizzazioni prima che non siano trascorsi 5 anni dal trasferimento dell'ultima autorizzazione.

Art. 25 Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. L'autorizzazione può essere trasferita in caso di morte del titolare.

2. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sei (6) mesi dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione deve altresì indicare:

a) la volontà di uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

Oppure:

b) la volontà degli eredi di designare una persona, fisica o giuridica, previa approvazione espressa da parte della stessa, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, deve avvenire entro il termine massimo di 1 anno dalla data del decesso; tale termine può essere prorogato di ulteriori sei (6) mesi in presenza di circostanze particolari.

4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3, vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.

5. Il subentrante deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

6. In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 26 Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

A tal fine, la documentazione richiesta è la seguente:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del collaboratore familiare in possesso dei requisiti previsti conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/68 attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art.6, comma 1, lettera a), b), d).

2. L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta, con atto apposito, e ne riporta nota nella autorizzazione.

3. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 15/68, rilasciata dal titolare della autorizzazione.

4. La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Art. 27 Obblighi dei titolari e/o conducenti

1 I conducenti degli autobus di servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:

a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

b) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;

c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale in originale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;

d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio prestato;

e) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 giorni dal ritrovamento, salvo causa di forza maggiore, al competente ufficio comunale (ufficio oggetti rinvenuti);

f) comunicare all'ufficio competente l'intervenuto cambio di residenza entro il termine di 30 giorni.

g) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica.

h) comunicare entro 15 giorni, all'ufficio comunale competente, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa. In caso di rimessa soggetta all'art.86 T.U.L.P.S., il trasferimento di sede, va autorizzato dal preposto ufficio comunale.

Art. 28 Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autobus :

a) fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;

b) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;

c) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali, dal Codice della strada e relativo regolamento di attuazione;

d) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;

e) trasportare passeggeri in piedi.

Art. 29 Caratteristiche dei veicoli

1. Gli autobus di servizio di cui al presente regolamento devono:

a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

b) essere muniti di cronotachigrafo;

c) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente ;

d) essere allestiti in modo da assicurare una particolare confortevolezza ai passeggeri;

e) avere un bagagliaio capace di contenere almeno 1 valigia per passeggero;

f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992 n.572, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;

g) portare all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta " NOLEGGIO" nonchè una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura N.C.C., lo stemma comunale e il numero dell'autoizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;

- h) avere colorazioni difforni da quelle proprie degli autobus adibiti a servizi di linea, e tali che non possano generare dubbi sulla categoria cui l'autobus appartiene;
- i) avere ben visibile i contrassegni che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo.

Art. 30 Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, gli autobus da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall' art.29 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.

2. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1, essere ricondotto a condizioni di idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle prescrizioni necessarie per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, e fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, si provvede ai sensi dell'art. 38.

3. I titolari di autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità del veicolo.

Art. 31 Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. Lo stazionamento degli autobus avviene all'interno di apposita rimessa, salvo i casi nei quali sia consentita la sosta in aree pubbliche debitamente autorizzate dalle autorità competenti.

Art. 32 Trasporto soggetti disabili

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. I veicoli, appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili, devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n°384.

Art. 33 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 34 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

2. Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento non avviene in via diretta e immediata da parte degli agenti accertatori, si applicano le seguenti disposizioni:

a) si contestano all'interessato gli addebiti, dandogli altresì, comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale infrazione, con indicazione del responsabile del procedimento e del termine per la conclusione dello stesso;

b) l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti relativi alla contestazione dei fatti addebitati;

c) l'ufficio comunale competente all'accertamento delle violazioni al presente regolamento, esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposito verbale, proponendo o l'applicazione delle relative sanzioni o l'archiviazione del procedimento.

Art.35 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato ovvero non sono sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 150.000 ad un massimo di L. 900.000.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 698/81, è il Dirigente del Settore Polizia Municipale del Comune nel quale hanno avuto luogo.

Art. 36 Diffida

1. Il titolare dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco dell'anno, in una sanzione prevista dal presente regolamento è soggetto, altresì, alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 37 Sospensione dell' autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali per un periodo di mesi uno (1), quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art.36 nell'arco di due anni.

2. A seguito del provvedimento di sospensione della autorizzazione, il titolo abilitativo deve essere riconsegnato all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'ufficio provinciale della MCTC.

Art.38 Decadenza dell'autorizzazione

1. E' disposta la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:

a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo cause di forza maggiore;

b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificazione;

c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 37;

d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 23;

e) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 30, comma 2;

f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.39 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art.40 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme del D.M. 448/91 e relative disposizioni applicative nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

Art.41 Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 4 dello Statuto comunale.